

Allegato A alla Delibera del Consiglio Comunale di Spirano (BG) n. del
Allegato A alla Delibera del Consiglio Comunale di Pognano (BG) n. del



CONVENZIONE E REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI E RELATIVI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE TRA
COMUNI DI



SPIRANO



POGNANO

GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E RELATIVI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI SPIRANO E POGNANO

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. I Comuni di Spirano e Pognano si convenzionano per gestire in forma associata e coordinata delle funzioni amministrative e servizi in materia di Polizia Locale, Polizia Amministrativa e SUAP all'interno del territorio di loro competenza, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. La titolarità delle funzioni rimane in Capo a ciascun Comune partecipante
3. Nel caso di ammissione di altri Comuni alla Associazione, tutte le Amministrazioni già interessate provvederanno ad apportare al testo della presente convenzione le opportune modifiche.

ART. 2 - FINALITA' DELLA CONVENZIONE

1. I Comuni di Spirano e Pognano si convenzionano per gestire in forma associata e coordinata delle funzioni amministrative e servizi in materia di Polizia Locale, Polizia Amministrativa e SUAP all'interno del territorio di loro competenza, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 e della L.R. 14 Aprile 2003 n. 4 (riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Il servizio convenzionato gestirà tutte le funzioni, i relativi servizi di cui all'art. 2, comma 3, lett. e), n. 03) del D.P.R. 31 Gennaio 1996, n. 194 e le attività affidate alla Polizia Locale da leggi o regolamenti nell'ambito del territorio di competenza, nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli art. 3 e 5 della Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale n. 65 del 7 Marzo 1986 con particolare riguardo ai servizi di polizia stradale.
3. Scopo della presente Convenzione è quello di svolgere in modo associato e coordinato le funzioni ed i servizi di Polizia Locale e le politiche per la sicurezza, anche attraverso un miglior utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche.
4. La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio ed una più incisiva presenza per la prevenzione ed il controllo di fenomeni importanti di ordine pubblico, di sicurezza della circolazione stradale, di protezione ambientale, di tutela del consumatore e per i bisogni emergenti anche attraverso una specifica specializzazione del personale oltre a garantire tutte le attività ad essa attribuite dalla legge quadro dell'ordinamento della Polizia Locale.
5. La gestione associata deve inoltre prestare servizio a tutte quelle manifestazioni alle quali si rende necessaria la presenza della Polizia Locale, nonché, su richiesta dei Sindaci, presenziare ai Consigli Comunali ricorrendo, ove e quando possibile, anche all'uso dell'orario straordinario.
6. Viene pertanto costituito il Servizio Associato di Polizia Locale formato dagli Agenti già appartenenti ai servizi di Polizia Locale dei Comuni convenzionati, quale ufficio comune a cui sono affidate le funzioni pubbliche specifiche delle funzioni e dei relativi servizi di Polizia Locale.
7. Per la realizzazione delle suddette finalità i comuni convenzionati si impegnano ad attuare ogni forma di collaborazione occasionale e permanente con i Corpi Statali e Provinciali preposti alla vigilanza, alla sicurezza ed al mantenimento dell'ordine pubblico. In particolare il Servizio Associato mantiene costante collaborazione con le Forze dell'Ordine competenti per il territorio dei Comuni convenzionati.
8. A puro titolo esemplificativo sono gestiti in forma associata le seguenti funzioni:
 - Servizi di Polizia Giudiziaria;
 - Servizi di Polizia Commerciale;
 - Servizi di Polizia Amministrativa;
 - Sportello Unico Attività Produttive;
 - Servizi di pattugliamento per i controlli di Polizia Stradale;
 - Servizi di Rilevazione dei Sinistri ed Antinfortunistica;
 - Servizi di Controllo ai fini preventivi con l'impiego di strumentazioni (autovelox, etilometri, emissioni, ecc.);

- Servizi di collaborazione con le strutture scolastiche ai fini educativi, ove e quando richiesti;
- Servizi di Polizia Edilizia e Igienico-Sanitaria;
- Servizi di Polizia per il controllo del territorio e dell'Ambiente;
- Servizi di Pattugliamento anche in orario serale, notturno e festivo.

ART. 3 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Comune capo convenzione è il Comune di Spirano. Allo stesso è demandato il compito di redigere gli atti deliberativi e regolamentari relativi alla gestione del servizio

ART. 4 - SEDE OPERATIVA DEL COMANDO

1. La gestione associata ha sede presso il Comune Capo Convenzione.
2. Compete al Comune di Spirano, in qualità di Ente Capofila, mettere a disposizione i locali per la sede operativa e di comando, luogo, questo, ove confluiranno tutti gli operatori e dove si registreranno le timbrature in entrata e in uscita per l' inizio ed il termine del turno di servizio; agli Enti convenzionati spetterà il compito di mettere a disposizione del servizio di Polizia Locale, presso le loro sedi Comunali, un idoneo luogo da utilizzarsi per lo svolgimento dell'ordinaria attività di lavoro e di servizio e per il ricevimento del pubblico.

ART. 5 - AMBITO TERRITORIALE

1. Il servizio associato di Polizia Locale opera essenzialmente all'interno dei territori dei Comuni convenzionati in orari sia diurni che serali e notturni, a seconda delle necessità, compatibili con quelli del servizio di ciascun Agente di Polizia Locale, nonché durante lo svolgimento di particolari manifestazioni.
 2. La gestione associata è finalizzata, tra l'altro, a garantire il presidio dei bisogni emergenti e ad una presenza più articolata per la prevenzione ed il controllo di fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, per la tutela del consumatore e per il controllo dell'attività edilizia. I controlli si devono estendere anche al fenomeno dell'immigrazione, soprattutto quella clandestina che occupa abusivamente il territorio competente.
 3. Il Comando di Polizia Locale, nello svolgimento dei compiti assegnati, mantiene tutte le qualifiche e le facoltà attribuite allo stesso da Leggi, da Regolamenti e da provvedimenti delle autorità competenti.
 4. Nell'esercizio dei compiti affidatigli il personale dipende funzionalmente dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale e/o, in caso di assenza, dal Sindaco.
 5. Relativamente al porto d'arma di cui all'art. 5 comma 5 della Legge 65/86, il personale della Polizia Locale dovrà attenersi allo specifico regolamento del Comune di origine.
- Se dotato di assegnazione della medesima in via continuativa, il relativo provvedimento si intende esteso al territorio della Convenzione e al luogo di domicilio o residenza dell'operatore stesso.

ART. 6 – SERVIZIO DI PROSSIMITA'

1. Gli Agenti di Polizia Locale espletano, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10 – punto 2 – della Convenzione in essere, durante appositi turni comandati singolarmente o in pattuglia, un servizio di prossimità inteso ad instaurare contatti diretti e più costanti possibile con la popolazione, in modo da inserirsi nel connettivo della vita sociale per diventare un punto di riferimento immediato del cittadino in relazione alle problematiche ed alle criticità contingenti che si verificano nei vari paesi e territori di competenza, per agire anche in termini di supporto e/o prevenzione, con azioni tendenti a migliorare la qualità della vita. In relazione alla vita sociale dei singoli paesi acquisisce direttamente sul territorio conoscenza dei problemi sociali delle categorie più a rischio, come giovani, anziani, portatori di handicap, segnalando ai servizi sociali dell'ente eventuali casi che necessitino di intervento. Fornisce un costante servizio di supporto informativo al cittadino. In caso di necessità, raccordandosi con le altre forze dell'ordine, concorre a prevenire o reprimere la commissione di reati legati a fenomeni di microcriminalità e di osservanza delle disposizioni di Legge, normative ed eventuali ordinanze emanate dai singoli Enti.

ART. 7 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

1. La responsabilità del servizio e delle funzioni associate è decisa dal Sindaco del Comune Capofila, sentita la Consulta dei sindaci ai sensi dell'art. 11 della presente Convenzione.
2. Ai sensi dell'art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 e nei limiti delle funzioni di istituto, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale svolge tutte le funzioni previste dall'art. 107 commi 2 e 3 del medesimo testo di Legge.
3. Allo stesso, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22. 01.2004, viene corrisposta un'indennità di posizione e di risultato che sarà determinata dal Comune capofila sentiti i Sindaci convenzionati.
4. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale risponde dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio.
5. Inoltre il Responsabile del Servizio di Polizia Locale ha responsabilità esclusiva in ordine a:
Attività di relazione con gli organi direzionali del Servizio associato (Sindaci e Conferenza dei Sindaci), con le Autorità Amministrative e Giudiziarie, con le altre Forze di Polizia;
La rappresentanza del Servizio Associato di Polizia Locale;
La realizzazione dei programmi di massima deliberati dalla Conferenza dei Sindaci e l'esecuzione delle direttive dei Sindaci;
Tutti gli atti di gestione inerenti il Servizio Associato di Polizia Locale, ivi compresi gli atti di gestione del personale assegnato;
Provvede al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta rispondendo degli stessi;
Cura la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi firmandone le relative proposte;
Esprime pareri e formula proposte su progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti riguardanti la circolazione stradale di competenza delle amministrazioni associate;
Segnala al Sindaco del Comune Capofila fatti e situazioni allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi;
Provvede a quanto altro previsto secondo i compiti istituzionali demandati dalla Legge n. 65/86, dalla L.R. n. 8/88 e dal D.Lgs n. 112/98 e successive modifiche ed integrazioni;
Partecipa, ove necessario, alla Conferenza dei Sindaci e cura i rapporti con la medesima;
Pone in essere tutti gli atti necessari per l'attuazione degli obiettivi fissati dalla Consulta dei Sindaci, come meglio specificati dalle direttive del Sindaco del Comune Capofila;
6. In caso di assenza dal servizio (ferie, malattia o lunghi permessi), previa comunicazione ai Sindaci, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale nominerà un suo sostituto che ne farà le veci e che manterrà i rapporti con le Amministrazioni Comunali competenti.

ART. 8 - STRUTTURA DIREZIONALE

La struttura direzionale dell'attività di gestione è così articolata:

- Il Sindaco è autorità di Polizia Locale nel proprio Comune.
- Il Sindaco del Comune capofila, sentiti i sindaci dei comuni aderenti al patto associativo, elabora gli indirizzi che devono essere attuati dal Responsabile di Polizia Locale.
- Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale traduce gli indirizzi della Consulta dei Sindaci in calendari e programmi operativi di lavoro da realizzarsi su tutto il territorio della Convenzione. Il Responsabile del Servizio esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalle leggi ed è Responsabile verso i Sindaci in ordine all'impiego tecnico-operativo, all'addestramento del personale, nonché alla predisposizione dei servizi, ai risultati dell'attività e delle relative verifiche. È attribuita al Responsabile del Servizio la Responsabilità e la Direzione del Servizio Associato di Polizia Locale. In Particolare è affidata al medesimo la gestione tecnico ed amministrativa del servizio, inclusa l'adozione dei provvedimenti amministrativi e l'adozione degli atti e le determinazioni di propria competenza tenendo conto delle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari di ciascun Comune. Al Responsabile del Servizio di Polizia Locale sono conferiti i compiti ed i poteri del datore di lavoro in tema di definizione dell'orario di lavoro, valutazioni, concessione di ferie e permessi, adozione dei provvedimenti disciplinari e comunque

di organizzazione del servizio. La programmazione dei servizi delle attività dovrà essere effettuata di norma con criteri di compensazione volti ad un equo utilizzo del personale nell'ambito dei territori di rispettiva competenza dei Comuni Convenzionati.

ART. 9 - PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA

1. La dotazione organica deve essere costantemente una struttura in grado di operare su un territorio molto vasto: ogni Comune si deve organizzare per fornire in modo continuativo e costante gli elementi necessari al buon funzionamento del Servizio. La dotazione di personale, in considerazione del territorio, della popolazione e dello sviluppo della rete stradale, compatibilmente con le risorse di bilancio e le capacità assunzionali di ogni ente non deve mai scendere al di sotto delle seguenti unità che fanno capo ad ogni singolo Comune aderente:

SPIRANO

1 Responsabile del Servizio Cat. D
3 Agenti di Polizia Locale - Cat. C

POGNANO

1 Agente di Polizia Locale – Cat. C

2. Il Personale della Polizia Locale mantiene il rapporto organico e di dipendenza con il Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è in capo al Servizio Associato.

3. Il Servizio Associato assicura la formazione e l'aggiornamento del personale preposto al servizio Convenzionato.

4. Lo sviluppo di carriera del personale, i compensi incentivanti la produttività, le ore di straordinario, le eventuali indennità (turno, disagio, reperibilità) sono attribuiti dai singoli Comuni di appartenenza dei dipendenti.

ART. 10 – IMPIEGO DI PERSONALE

L'espletamento del servizio potrà essere disposto singolarmente o in pattuglia, a seconda della necessità e del tipo di servizio da svolgere.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale predispone i piani feriali, cura il rispetto delle turnazioni e dei riposi settimanali, autorizza eventuali prestazioni straordinarie in ragione di specifiche esigenze di servizio.

ART. 11 – COLLABORAZIONE CON ALTRE FORZE DI POLIZIA

Il personale appartenente alla Convezione ed in servizio sul territorio può, in caso di necessità, richiedere direttamente l'intervento di Polizia e Carabinieri od altri Corpi, collabora ed interagisce con i Gruppi di Protezione Civile dei singoli Enti.

ART. 12 - UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

Al fine di evitare i tempi normalmente lunghi di espletamento delle procedure concorsuali e l'impiego di consistenti risorse umane ed economiche necessariamente connesse alla gestione di prove selettive e allo stesso tempo rispettare i principi che devono regolare l'accesso agli impieghi pubblici, vale a dire l'imparzialità, trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia, è consentito il reciproco utilizzo delle graduatorie espletate o da espletare dai Comuni aderenti al patto associativo per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato di Operatori di Polizia Locale ancora valide secondo i termini fissati dalla legge.

ART. 13 - ORGANIZZAZIONE OPERATIVA

1. Al fine di ottenere un miglioramento generale dell'efficienza gestionale del servizio nei Comuni associati, il Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale, dispone delle risorse tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di produttività.
2. Ogni operatore di Polizia Locale svolgerà le ore settimanali all'interno del Servizio Associato di Polizia. Le ore di servizio in ciascun Comune saranno fissate con atto approvato dalle giunte comunali dei Comuni convenzionati. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale concorderà con i Sindaci la propria presenza con un orario settimanale di apertura al pubblico dell'Ufficio di Polizia Locale nei Comuni Associati.
3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, compatibilmente con le risorse di uomini e di mezzi a disposizione, è tenuto a predisporre uno schema dei servizi ordinari che verranno svolti dagli Operatori di Polizia Locale in forza ai Comuni di Spirano e Pognano. L'espletamento del servizio nei Comuni Associati terrà conto, inoltre, della necessità della vigilanza all'interno del centro urbano e sulla rete stradale, in particolare riguardo alla viabilità lungo le strade provinciali che attraversano il territorio.

ART. 14 - FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONVENZIONATI

1. La consultazione tra i Comuni convenzionati è effettuata mediante la costituzione della Consulta dei Sindaci, alla quale partecipano i Sindaci o gli assessori delegati dei Comuni Convenzionati.
2. Alla consulta partecipa altresì il Segretario Comunale del Comune Capofila o suo Delegato se richiesto.
3. La Consulta è presieduta dal Sindaco del Comune Capo Convenzione. La Consulta è convocata dal Presidente o su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati o su richiesta del Responsabile del Servizio. La Consulta, oltre a riunirsi per decidere in merito a quanto stabilito negli altri articoli della presente Convenzione, assume ogni decisione relativa agli indirizzi, unitamente al Responsabile del Servizio di Polizia Locale per il coordinamento del Servizio stesso.

ART. 15 - DOTAZIONE TECNICA

1. Le dotazioni strumentali esistenti, che i Comuni si impegnano a mettere a disposizione dell'Associazione, dovranno essere oggetto di regolare inventario da aggiornarsi con rigorosa cadenza annuale.
2. Tutto il materiale elencato sarà affidato al Responsabile del Servizio che lo utilizzerà per il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione pur rimanendo di proprietà delle rispettive amministrazioni.
3. Le attrezzature acquisite da ogni singola amministrazione dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, saranno messe a disposizione dell'Associazione pur rimanendo di proprietà dell'amministrazione conferente.
4. Gli investimenti per l'acquisto di nuove attrezzature o mezzi ad uso del servizio saranno attuati da ciascun Comune o dal Comune Capofila previa intesa con i Comuni aderenti il Patto Associativo.

ART. 16 - VEICOLI

1. I veicoli destinati al Servizio Associato di Polizia Locale:
 - a) Sono quelli assegnati dalle rispettive Amministrazioni comunali agli uffici di Polizia Locale, nonché quelli eventualmente acquistati in regime associato;
 - b) Devono presentare arredi funzionali ed identificativi conformi alle norme vigenti;
 - c) Devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed essere sostituiti allorché vengano a mancare le condizioni di sicurezza minime per il loro impiego nei Servizi di Polizia Locale;
 - d) Possono essere condotti soltanto da personale del Servizio Associato.
 - e) Devono essere mantenuti costantemente puliti ed in ordine.
2. Il personale che si accinge a condurre il veicolo di servizio deve in via preventiva assicurarsi dell'integrità ed efficienza del mezzo, provvedendo alla manutenzione ordinaria del medesimo (controllo liquido refrigerante, olio motore, pressione gomme, ruota di scorta, verifica dotazioni, controllo documenti, etc).

3. Il personale che conduce ovvero è trasportato sul veicolo di servizio deve utilizzarlo per le sole finalità di Istituto e, fatti salvi i servizi di emergenza, osservare scrupolosamente le norme del codice della strada. La deroga alle norme del Codice della Strada e l'utilizzo dei dispositivi di segnalazione luminosa e acustica per interventi d'emergenza è disciplinato da norme di legge e deve comunque essere limitato al minimo indispensabile.

4. Il personale che ha utilizzato il veicolo di servizio deve riconsegnarlo in condizioni di piena efficienza e rifornito di carburante. Deve segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti e/o disfunzioni e provvedere al più presto all'affidamento a terzi per l'opera di manutenzione straordinaria.

ART. 17 - DURATA

1. La presente Convenzione ha durata dal 1 Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2029 e potrà essere rinnovata per la medesima o diversa durata con provvedimento consiliare. La risoluzione anticipata della Convenzione rispetto alla sua naturale scadenza potrà avvenire contestualmente, previa conforme deliberazione dei Consigli Comunali degli enti associati. Il recesso unilaterale a discrezione di uno degli enti associati, può avvenire previa deliberazione del Consiglio Comunale da comunicarsi agli altri enti almeno 6 (sei) mesi prima della data prevista per il recesso.

ART. 18 - FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO / RIPARTIZIONE DELLE SPESE E DEGLI INTROITI DA SANZIONI

Tenuto in considerazione il territorio, la popolazione e lo sviluppo della rete stradale, la ripartizione delle spese di funzionamento, delle spese del personale e la ripartizione degli introiti derivanti da sanzioni verranno effettuati utilizzando le seguenti percentuali, determinate così come risulta dall'indice ISTAT della popolazione residente sino al 31/12/2023:

Comune di Spirano: .5672 abitanti
Comune di Pognano: 1.550 abitanti
Totale: 7.222 abitanti

Sarà quindi computata la ripartizione delle spese e degli introiti dei proventi contravvenzionati che verranno versati su conto unico dedicato secondo il seguente calcolo:

SPIRANO: 79% (pari a 5.705 abitanti di 7.222)
POGNANO: 21% (pari a 1.517 abitanti di 7.222)

Spese di funzionamento

I Comuni convenzionati si assumono le spese necessarie al funzionamento del Servizio Associato di Polizia Locale; in particolar modo saranno oggetto di ripartizione tra i Comuni convenzionati, utilizzando le percentuali sopra indicate, le spese relative a:

funzionamento uffici (cancelleria, abbonamenti a riviste e giornali, manutenzione attrezzature in uso al servizio, etc.)

funzionamento e manutenzione hardware;

spese per commissioni inerenti le selezioni;

collegamenti-abbonamento motorizzazione civile;

spese telefoniche;

spese energia;

stampati e varie;

spese postali;

spese legali;

custodia auto/moto in fermo;

spese carburante automezzi in dotazione al Servizio Associato;

manutenzione automezzi di servizio in dotazione al Servizio Associato.

Resta sin d'ora convenuto che resteranno a carico di ciascun Comune, e pertanto non verranno ripartite, le spese di

Formazione del personale

Acquisto vestiario e armamenti

Tassa di circolazione e Assicurazione relative al personale alle proprie dipendenze o ai mezzi di proprietà.

Spese del Personale

Ogni Comune provvederà al pagamento delle contribuzioni annue, onnicomprensive di contributi e salario accessorio dei propri dipendenti, ivi comprese le indennità di posizione e di risultato.

Saranno invece oggetto di ripartizione tra i Comuni Convenzionati le spese relative al Responsabile del Servizio.

Introiti da Sanzioni

I proventi dalle sanzioni e gli introiti derivanti sono versati alla Tesoreria del Comune Capo Convenzione utilizzando un apposito conto corrente postale.

Tali introiti saranno ripartiti tra i Comuni convenzionati utilizzando le medesime percentuali impiegate per la ripartizione delle spese.

Il Comune Capo Convenzione provvederà alla ripartizione delle spese di funzionamento, spese del personale e ripartizione degli introiti relativi all'Associazione di Polizia Locale con cadenza trimestrale e in particolare:

il I° trimestre entro il 30 aprile dell'anno di riferimento trasmetterà ai Comuni convenzionati:

- il riepilogo delle spese di funzionamento e delle spese del personale sostenute alla data di riferimento e la relativa richiesta di pagamento da effettuarsi entro 30 giorni;
- il riepilogo degli introiti incassati e provvederà al versamento degli stessi entro 30 giorni dall'accettazione del riepilogo di cui sopra da parte dei Comuni convenzionati.

il II° trimestre entro il 30 luglio dell'anno di riferimento trasmetterà ai Comuni convenzionati:

- il riepilogo delle spese di funzionamento e delle spese del personale sostenute alla data di riferimento e la relativa richiesta di pagamento da effettuarsi entro 30 giorni;
- il riepilogo degli introiti incassati e provvederà al versamento degli stessi entro 30 giorni dall'accettazione del riepilogo di cui sopra da parte dei Comuni convenzionati.

il III° trimestre entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento trasmetterà ai Comuni convenzionati:

- il riepilogo delle spese di funzionamento e delle spese del personale sostenute alla data di riferimento e la relativa richiesta di pagamento da effettuarsi entro 30 giorni;
- il riepilogo degli introiti incassati e provvederà al versamento degli stessi entro 30 giorni dall'accettazione del riepilogo di cui sopra da parte dei Comuni convenzionati.

Il IV° trimestre entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento trasmetterà ai Comuni convenzionati:

- il consuntivo delle spese di funzionamento e delle spese del personale sostenute e la relativa richiesta di pagamento da effettuarsi entro 30 giorni;
- il consuntivo degli introiti incassati e provvederà al versamento degli stessi entro 30 giorni dall'accettazione del consuntivo da parte dei Comuni convenzionati.

ART. 19 - DISCIPLINA DEL PORTO DELLE ARMI

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 65/86, gli addetti al servizio di Polizia Locale, ai quali è stata conferita dal Prefetto la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, sono autorizzati a portare senza licenza le armi in dotazione, anche fuori dal servizio; l'ambito territoriale di cui all'art. 4, comma 5, della L. 65/86 relativo al porto dell'arma è individuato nel territorio dei Comuni sottoscrittori la presente Convenzione. Per quanto concerne la tipologia delle armi da dare in dotazione agli addetti al Servizio di Polizia Locale, si rimanda a quanto stabilito da apposito decreto del Ministero dell'Interno (D.M. 145 del 04/03/1987).

ART. 20 - SCIOGLIMENTO

Ove la presente Convenzione non fosse rinnovata per gli anni successivi, le attrezzature acquistate dal Comune Capo Convenzione con oneri ripartiti tra i Comuni convenzionati, sono ritirate dall'Ente che ne fa richiesta, previa valutazione dei beni stessi e con indennizzo agli Enti convenzionati, secondo criteri da concordare e tenuto conto della partecipazione alla spesa iniziale fatta da ciascun ente. Le attrezzature messe a disposizione dai singoli Comuni torneranno nella piena disponibilità dei Comuni proprietari.

ART. 21 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente specificato nel presente atto, i rapporti convenzionali e l'organizzazione del Servizio Associato è disciplinato dalle vigenti norme in materia di Polizia Locale e dal Regolamento del Servizio Associato di Polizia Locale di cui al precedente art 12.

ART. 22 - ESENZIONI PER BOLLO E REGISTRAZIONE

Per gli adempimenti inerenti il bollo e la registrazione del presente atto si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, allegato B, articolo 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche ed integrazioni

Data,

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Spirano

Sindaco Pro Tempore Yuri GRASSELLI

Comune di Pognano

Sindaco Pro Tempore Giuseppe VANOLI